CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 22 GENNAIO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere					X
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere					X
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X		16,22		
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere		15,40			
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X		16,38		
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X		16,38		
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere	X				
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere					X
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere					X
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere	X				
Avv. **Antonio Voce**	Consigliere		15,31			
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 908/25), si apre alle ore 15,12.

Il verbale dell'adunanza del 15.01.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 20.01.25) viene approvato alle ore 15,14 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 9 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione delle delibere n. 1 e 4 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,42.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 2

MAAT SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE 5/2025 - 6/2025 SERVIZI PCT ANNO 2024

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera n. 6 del 22.11.2023 sono state approvate le offerte pervenute dalla Società MAAT Srl, relativamente al Progetto di Assistenza PCT Avvocati ed al Progetto Assistenza PCT Uffici Giudiziari anno 2024 (prot. nr.14319 e 14320);

- preso atto che sono pervenute da parte della Società MAAT Srl le fatture:

  nr. 5/2025 del 07.01.2025 (prot. contabilità nr. 31/2025) €. 8.174,00 (ottomilacentosettantaquattro/00) IVA inclusa, relativa al periodo novembre-dicembre 2024 per il Progetto di Assistenza PCT Avvocati 2024 (prot. nr. 14319) il cui costo complessivo è pari ad €. 40.200,00 (quarantamiladuecento/00) oltre IVA;

  nr. 6/2025 del 07.01.2025 (prot. contabilità nr. 30/2024) €. 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) IVA inclusa, relativa al periodo novembre-dicembre 2024 per il Progetto di Assistenza PCT Uffici Giudiziari 2024 (prot. nr. 14320) il cui costo complessivo è pari ad €. 4.200,00 (quattromiladuecento/00) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2024 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505 – Servizi Assistenza per PCT - per il quale era stata appostata la somma di €. 284.800,00 (duecentottantaquattromilaottocento/00), oltre ad una variazione in diminuzione di €. 5.054,00 (cinquemilacinquantaquattro/00 e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 3.538,00 (tremilacinquecentotrentotto/00)) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;

- richiamata la delibera nr. 2 del 18.10.2023 (relativa alla contrattualistica);

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento delle fatture suindicate della MAAT Srl n. 5/2025 del 07.01.2025 per l'importo di €. 8.174,00 (ottomilacentosettantaquattro/00) IVA inclusa, e la n. 6/2025 del 07.01.2025 per l'importo di €. 854,00 (ottocentocinquantaquattro/00) IVA inclusa, per un importo complessivo di €. 9.028,00 (novemilaventotto/00) IVA inclusa con la precisazione che il pagamento sarà subordinato allo svolgimento ed all'ottenimento da parte dell'Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,15.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 3

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA PCT - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell'Ordine nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa;
- richiamate le delibere n. 23 del 20.12.2017 e n. 5 del 17.01.2018 con le quali il Consiglio autorizzava il Presidente alla accettazione della proposta TIM per il servizio wifi dello Sportello PCT;
- preso atto che sarà necessario effettuare entro il giorno 11.12.2024 il pagamento delle fatture Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo novembre - dicembre 2024:
  * **n. 8L00002597** di Euro 118,27 (centodiciotto/27) IVA inclusa relativa alla nuova linea telefonica per CED;
  * **n. 8L00001186** di Euro 109,80 (centonove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in uso presso lo Sportello PCT;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2024 che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010307 – Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 11.000,00 (undicimila/00) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 356,30 (trecentocinquantasei/30) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr. 4 del 02.10.2024;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di Euro **228,07** (duecentoventotto/07) IVA inclusa relativa alle fatture TIM **n. 8L00002597** di Euro 118,27 (centodiciotto/27) IVA inclusa, **n. 8L00001186** di Euro 109,80 (centonove/80) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,15.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 6

PARERE RICHIESTO DA AVV. C.B.
Sulla compatibilità con la professione di avvocato dell'assunzione di un incarico di consulenza per un ente che svolge attività di Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS)

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 27 dicembre 2024 (prot. n. 18054) l'Avv. C.B. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,29.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze 22 gennaio 2025

Richiesta parere

1. Quesito. Con richiesta inviata il giorno 27 dicembre 2024 veniva formulato il seguente quesito: *"mi sono occupata di richiedenti asilo, rifugiati, minori non accompagnati. Ciò mi ha permesso di entrare in contatto con molte associazioni del territorio che accolgono o si occupano a vario titolo di persone straniere.*

Proprio una di queste che gestisce un centro di accoglienza straordinaria (cd. CAS) mi ha proposto l'incarico che vengo a descrivere.

I Cas sono centri gestiti dalle Prefetture che danno in gestione tutta l'organizzazione degli stessi ad associazioni che rispondono a determinati requisiti e che partecipano ai bandi dalle stesse indetti.

L'impegno richiesto alle varie associazioni è molto vario e va dalla gestione dell'accoglienza "materiale" dei migranti (es vitto, alloggio, vestiario, visite mediche...) fino alla gestione giuridico-amministrativa dei servizi dati, che devono essere conformi alle norme di legge e del bando prefettizio.

Rientrano in quest'ultimi impegni a titolo esemplificativo e non esaustivo: notifica di atti riguardanti la domanda di protezione internazionale, notifiche riguardanti le misure di accoglienza, la redazione dei vari regolamenti del centro e la spiegazione di eventuali contestazioni fatte al singolo ospite da parte della Prefettura, ma anche una sorta di dichiarazione di conformità dei servizi erogati al bando prefettizio attraverso una puntuale verifica degli atti, quali registri, circolari o simili, che devono essere conformi a quanto richiesto dalla Prefettura.

I compiti da ultimo descritti sono molto delicati anche perché concernono i diritti fondamentali degli ospiti e proprio per tale motivo sono stata interpellata per sapere se avrei potuto seguire, previa sottoscrizione di incarico, tali compiti, compreso la partecipazione ad incontri nelle varie Prefetture.

La figura viene indicata con la denominazione di "direttore"; nel caso di specie però la società ha previsto che ci siano due figure distinte che operano nel centro.

Da una parte il direttore con le funzioni sopra indicate; dall'altra il coordinatore che ha la funzione di decidere sulla modalità dei servizi, sulla gestione degli operatori del centro, sugli aspetti economici e che è un dipendente della cooperativa.

La mia funzione sarebbe svolta in totale autonomia sia di tempo (la Prefettura chiede un impegno di ore minimo nel bando, ma non da indicazione di quando deve essere svolto), che di luogo (per comodità potrei andare nella sede del Cas, ma nulla vieta che riceva la documentazione presso il mio studio); ma soprattutto senza nessun vincolo gerarchico, poiché dovrei al più riferire al coordinatore, eventuali anomalie prima di inviare la documentazione alla Prefettura.

Il compenso sarebbe corrisposto dietro presentazione di fattura con cadenza decisa dalla sottoscritta. Preciso che l'ente che mi ha contatto è una impresa sociale a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

2. 1. Norme rilevanti.

Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l'art. 6 "*Dovere di evitare incompatibilità*" del Codice deontologico forense ("C.d.F.") e l'art. 18 "*Incompatibilità*" della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l'art 6 del c.d.f. che:

"*1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.*

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".

Stabilisce l'art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

...".

La violazione delle norme in questione comporta la sanzione della cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

2. La disciplina delle incompatibilità

Ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, nonché di tutelare la dignità e il decoro della professione.

Con riferimento invece alla norma che disciplina le incompatibilità dal punto di vista delle attività che possono essere svolte, la lettera a) dell'art. 18, dispone che all'avvocato sia precluso lo svolgimento di ogni attività di lavoro autonomo estraneo alla professione forense, che sia svolto **in modo continuativo o professionale**, ad eccezione di determinate attività tassativamente elencate, che lo stesso legislatore ha evidentemente ritenuto non lesive dell'indipendenza, dignità e decoro della classe forense.

Con riferimento al requisito della continuatività, in un parere relativo alla "professione" di "Navigator" il Consiglio Nazionale Forense così si è espresso escludendo la ricorrenza del

requisito: *"Alcuni elementi fattuali e giuridici, che caratterizzano la fattispecie in esame, appaiano, tuttavia, idonei a far ritenere, nel caso de quo, insussistente il requisito della continuatività, con conseguente compatibilità, sotto tale primo profilo, con l'esercizio della professione forense, dell'attività svolta del Navigator, e ciò anche alla luce del consolidato principio secondo cui le cause di incompatibilità professionale costituiscono numero chiuso e le relative situazioni devono essere interpretate in senso restrittivo (cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele-, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209).*

Gli elementi cui, in particolare, si fa riferimento sono i seguenti: 1) il contratto di collaborazione in esame non richiede al Navigator un impegno costante e diuturno e la previsione secondo la quale al collaboratore "...potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata" conferma che l'attività non dovrà essere espletata con continuità e assiduità. 2) il medesimo contratto prevede, inoltre, che il Navigator concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il referente dell'ANPAL e potrà svolgere, durante il periodo dei 21 mesi, altre attività lavorative che non siano in concorrenza o in conflitto di interessi con l'ANPAL" .(CNF, parere n. 1 del 20 gennaio 2020 con riferimento alla figura del Navigator).

Spetta all'avvocato richiedente, alla luce di quanto ritenuto dal CNF nel citato parere, valutare se, in concreto, ricorrono i presupposti per la continuità di cui all'art. 18 l. 247/2012.

Sempre nello stesso parere, con riferimento al requisito della professionalità, il Consiglio Nazionale Forense si è espresso nel senso di *"ritenere «professionale» l'attività di lavoro autonomo quando essa sia ascrivibile ad una «professione vera e propria» o quantomeno ad «una professione regolamentata» con conseguente necessità di iscrizione in un albo o in uno specifico registro"*, mentre non sarebbero tali, e quindi compatibili con la professione forense, le professioni che non prevedono tali iscrizioni.(CNF, parere n. 1 del 20 gennaio 2020 con riferimento alla figura del Navigator).

Facendo inoltre riferimento al proprio parere n. 36/2017, con riferimento alla possibilità dell'esercizio della professione di grafologo, il CNF così si era già espresso ritenendo lo svolgimento della "professione" compatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati sulla base della seguente motivazione: *"La legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con ciò intendendosi «l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative» (art. 1, comma 2). (...)*

Dal dettato normativo si evince chiaramente che l'eventuale iscrizione ad una di dette associazioni non integra la fattispecie di iscrizione ad altro Albo, contemplata dall'art. 18, lett. a) della legge

professionale forense tra le ipotesi di incompatibilità con l'iscrizione nell'Albo, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell'avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l'attività di cui all'oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell'associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva).

Al quesito, pertanto, deve essere data risposta positiva. Restano ferme, come ovvio, le rimanenti cause di incompatibilità di cui all'art. 18 della legge n. 247/12." (CNF parere n. 41 del 9 ottobre 2024).

Può dunque ritenersi compatibile con la professione forense ogni attività professionale che non richieda l'iscrizione in un apposito albo o elenco ai sensi della legge 4/2003.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 7

EUROPEAN LAWYER FOUNDATION
DESIGNAZIONE COMPONENTE ADVISORY BOARD

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Segretario,

tenuto conto che l'Ordine degli Avvocati di Firenze nel corso dell'anno 2024 è divenuto formale sostenitore della Fondazione Europea dell'Avvocatura avendo messo a disposizione della stessa una stanza al piano uno dei propri locali, dove la Fondazione ha istituito la propria sede;

considerato che tale ruolo assegna all'Ordine di Firenze la possibilità per l'anno 2025 di designare un componente dell'organismo di base della Fondazione, il Comitato Consultivo della Fondazione Europea (l'Advisory Board) chiamato a esprime pareri su progetti e questioni strategiche e su altre questioni di grande rilevanza della Fondazione ed a nominare i quattro membri del Comitato di Vigilanza (il Supervisory Board, cui fa già parte, per designazione effettuata lo scorso anno, l'Avv. Cosimo Papini) ed a designare i candidati al Consiglio di Amministrazione (il Board of Director);

rilevato che la carica a componente del Comitato Consultivo dura in carica un anno, e richiede la padronanza della lingua inglese (lingua ufficiale della Fondazione).

Tutto ciò premesso

DELIBERA

di designare quale componente dell'Advisory Board per conto dell'Ordine degli Avvocati di Firenze la Consigliera Avv. Laura Ristori.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,32.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 8

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORI DI FIRENZE

Il Consiglio,

vista la richiesta di parere sulla proposta di variazione tabellare del vigente progetto organizzativo degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Firenze (prot. 853 pervenuta il 17.01.2025)

DELIBERA

di non avere alcuna osservazione da esprimere sulla variazione di cui alla suddetta richiesta.

Manda la Segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,56.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 22 GENNAIO 2025

DELIBERA n. 9

CASSA FORENSE – DELEGATI TOSCANI
CICLO DI INCONTRI SU PREVIDENZA FORENSE

Il Consiglio,

vista la proposta di un ciclo di incontri, da remoto, sulla Previdenza Forense, presentata dai Delegati del Distretto della Toscana (prot. 962/2025)

DELIBERA

di incaricare la Commissione consiliare Previdenza ed Assistenza Forense (Barbolini, Bendinelli, Bonafede e Pesci) per il coordinamento con i Delegati toscani nella gestione delle attività organizzative.

Manda la Segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,28.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente